



COMUNE DI VISCO

G.C. n.32 dd.09/05/2026

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI

Articolo 1 - Principi generali

1. La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli articoli 67 e 68 del CCRL del 1° agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.
3. Il Comune di Visco, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente regolamento, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buoni pasto) alle condizioni indicate dai successivi articoli.
4. Il servizio di mensa a far data dal 01.01.2026 viene erogato nella forma del buono pasto elettronico. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

5. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.
6. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
- a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. La fascia oraria della pausa pranzo è compresa tra le ore 13:00 e le ore 15:00.

Articolo 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio, mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da tutti gli esercizi convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto.
2. Le carte elettroniche sono acquistate dall'Ufficio Personale, avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Lo stesso Ufficio provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti.

Articolo 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale, compresi dirigenti e il Segretario Comunale compatibilmente alla previsione di cui al successivo art. 10.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore di servizio complessive di lavoro, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità, coerentemente con quanto previsto dalla disciplina in materia di orario di lavoro
3. Il diritto al buono pasto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile del Settore di appartenenza o dal Segretario generale, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro, di cui 2 ore di rientro e che venga rispettata la pausa pranzo di cui all'art. 1 comma 6.
4. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:

- Riposi giornalieri (ex allattamento art. 39 D.Lgs. n. 151/2001);
- Assemblea sindacale;
- Permessi sindacali;
- Permessi RSU.

6. Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento, al personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Visco e al personale somministrato, qualora non disposto diversamente dal contratto di somministrazione

7. Per il personale del Comune di Visco comandato presso altri Enti, il servizio mensa o sostitutivo viene erogato dall'Ente di destinazione.

8. Il buono pasto non spetta nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

9. A ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti.

10. L'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa spetta anche al lavoratore con orario articolato su TURNI di cui deve essere prevista specifica disciplina.

11. Il buono pasto spetta, secondo le regole generali, anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui è richiesto un rientro pomeridiano e che determini un monte ore lavorativo non inferiore a 8 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano, rispettando comunque la pausa pranzo.

12. I permessi devono essere regolarmente concessi dal Responsabile del Servizio a cui fa capo il dipendente interessato, o in assenza di questi, dal Segretario generale, e registrati nel sistema di gestione del rilevamento delle presenze.

13. Il diritto sostitutivo di mensa è connesso alla effettiva prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione presenze.

14. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in uscita e in entrata e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte.

Articolo 4 - Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata o nei giorni in cui non si effettua il rientro.

2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

3. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile.

Articolo 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale (frontale) del buono pasto viene fissato in Euro 8,00. Futuri adeguamenti saranno possibili previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

Articolo 6 - Procedura di erogazione dei buoni pasto elettronici

1. L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata tramite accredito sulle carte elettroniche (card) consegnate ad ogni dipendente e associate al gestionale per la rilevazione delle presenze.
2. Nel mese successivo alla maturazione del diritto al buono pasto, sarà attribuito ad ogni dipendente un numero di buoni dovuti ai sensi del precedente articolo 3.
3. L'Ufficio Personale, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, verifica l'effettiva maturazione del diritto ai buoni pasto e accredita la ricarica.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla fornitura delle tessere.

Articolo 7 - Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card, il dipendente deve inoltrare formale denuncia alle Autorità competenti e avvertire tempestivamente l'Ufficio Personale, il quale procederà a bloccare la tessera. In seguito, sarà concessa nuova carta elettronica con l'accredito dei buoni pasto che risultano non consumati.
2. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della carta elettronica, l'Amministrazione procede alla relativa sostituzione, qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata, con eventuali spese a carico del dipendente.

Articolo 8 - Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'articolo 51, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86) si prevede dal 1° Gennaio 2020 che l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente il seguente importo giornaliero:
 - € 4,00 per erogazione buoni in forma cartacea;
 - € 10,00 per erogazione in forma elettronica, tramite tessera magnetica.
2. Il Responsabile dell'ufficio incaricato all'erogazione dei buoni pasto trasmetterà all'Ufficio finanziario il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto, qualora il valore facciale del buono superi gli importi di cui al precedente punto 1 o per intervenute modifiche di legge.

Articolo 9 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale ha titolo a un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane, in analogia alle disposizioni per il personale del presente Regolamento e secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. In presenza di convenzione di segreteria, il costo per il servizio mensa del Segretario Comunale sarà a carico del Comune capofila, fatti salvi eventuali rimborsi della spesa sostenuta debitamente concordati e dettagliati in convenzione o accordo successivo.
3. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione o sistema di rilevazione della presenza.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2026.
2. Il presente Regolamento sostituisce eventuali precedenti disposizioni in materia.

Sommario

Articolo 1 - Principi generali	1
Articolo 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa	2
Articolo 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa.....	2
Articolo 4 - Esclusione dal servizio di mensa.....	3
Articolo 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto	4
Articolo 6 - Procedura di erogazione dei buoni pasto elettronici	4
Articolo 7 - Furto, smarrimento e deterioramento.....	4
Articolo 8 - Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa.....	4
Articolo 9 - Segretario Comunale.....	5
Articolo 10 - Disposizioni finali	5
Sommario.....	6